



**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA**

**-P R E S I D E N Z A**

Via Cesare PAVESE n. 2 - tel. 0125 284243/226  
[tribunale.ivrea@giustizia.it](mailto:tribunale.ivrea@giustizia.it) – [prot.tribunale.ivrea@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.ivrea@giustiziacert.it)

N. 1911 Prot.

Ivrea, 27 luglio 2023

**OGGETTO:** *Indicazioni operative per la presentazione della domanda di inserimento nell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534-bis e 591-bis c.p.c.; **CORREZIONE ERRORE MATERIALE***

Al Sig. PRESIDENTE  
Consiglio Ordine Avvocati  
**IVREA**

Al Sig. PRESIDENTE  
Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili  
**TORINO**

Al Sig. PRESIDENTE  
Consiglio Notarile  
**BIELLA-IVREA**

e p.c. Al Sig. PRESIDENTE  
Consiglio Ordine Avvocati  
**TORINO**

Il Giudice Delegato, dott. Augusto SALUSTRI;

sentito il Presidente del Tribunale;

rilevato come per mero errore materiale nel verbale della seduta del Comitato per la Formazione dell'Albo dei Delegati alle vendite del 20.07.2023 e nelle correlate indicazioni per la presentazione della domanda di inserimento nell'elenco dei professionisti, nella parte in cui vengono individuati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del 5 comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., sia stata inserita nell'ambito della lettera b) la congiunzione "e" in luogo della lettera "c)" (*cf. "b) di essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai*

*sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12/08/2015 e avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando o accreditando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private);*

osservato come i tre requisiti previsti dall'art. 179 ter comma 5 disp. att. c.p.c. siano da intendersi evidentemente in senso alternativo, deponendo in tal senso il contenuto del testo normativo (*"i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: ..."*);

#### **dispone**

la correzione dell'errore materiale contenuto nelle *"Indicazioni operative per la presentazione della domanda di inserimento nell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534-bis e 591-bis c.p.c."* nei termini che seguono:

*"9. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del 5 comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. e dunque:*

*a) di avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;*

*b) di essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12/08/2015;*

*c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando o accreditando gli Ordini locali,*



*dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private...”.*

Si richiede alla Segreteria della Presidenza la trasmissione delle indicazioni di cui all'oggetto, con richiesta agli Ordini in indirizzo di curarne la diffusione ai rispettivi iscritti nonché la pubblicazione sul sito istituzionale.

IL GIUDICE DELEGATO  
dott. Augusto SALUSTRI



